


DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



**PASSIVO FALLIMENTARE**  
Il creditore deve spiegare i privilegi



Nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato deve essere ammesso al chirografario. Il creditore che si viene a trovare in questa situazione, quindi, perde la prelazione. Corte di cassazione, Sezione VI-1 civile, ordinanza n. 11656 depositata il 7 giugno 2016

**CONCORDATO**  
Debito pagabile se non c'è frode

Il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto «diretto a frodare le ragioni dei creditori» e quindi sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 173, comma secondo, della Legge fallimentare e revocabile in forza dell'articolo 167, secondo comma, della stessa legge. Tale pagamento deve ritenersi eseguito efficacemente da parte del debitore se l'assegnazione effettuata da quest'ultimo al creditore procedente è avvenuta in epoca precedente alla presentazione del concordato preventivo. Corte di cassazione, Sezione VI-1 civile, ordinanza n. 11656 depositata il 7 giugno 2016

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

**Notai di Milano.** Con la riforma del 2015 le partecipazioni devono essere portate a riduzione del patrimonio netto

# Azioni proprie, cambia la contabilità

## La massima fissa i paletti agli usi della quota che rettifica la riserva negativa

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

La rappresentazione in bilancio della titolarità di azioni proprie da parte della società emittente ha avuto una radicale riforma per effetto del decreto legislativo 139/2015.

Prima di questa nuova normativa, le azioni proprie venivano rilevate, per il loro prezzo d'acquisto, nell'attivo dello stato patrimoniale; e, a bilanciamento di questa iscrizione, veniva appostata nel passivo una riserva (la riserva azioni proprie) di pari entità, nella quale affluivano risorse prelevate dalle voci «utili non distribuiti» o altre riserve disponibili per essere utilizzate ai fini appunto dell'acquisto di azioni proprie. L'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice civile, sanciva infatti che «una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate».

Con la riforma varata dal Dlgs 139/2015, il legislatore ha inteso perseguire una rappresentazione più realistica del patrimonio sociale in caso di acquisto di azioni proprie: venendo la società emittente a essere titolare delle azioni emesse da sé medesima, invero essa drena proprie risorse in funzione dell'acquisto del proprio capitale sociale. In altri termini, spende soldi per comprare una parte di se stessa.

Per evidenziare questa situazione, la riforma impone di non rilevare più nell'attivo le azioni proprie, ma di considerarle «a diretta riduzione del patrimonio netto» (nuovo articolo 2424-bis del Codice civile) e di iscrivere nel passivo una «riserva negativa» a contro-bilanciamento del fatto che una parte delle riserve disponibili (le quali rimangono iscritte al loro valore anteriore all'acquisto delle azioni proprie) viene appunto impiegata per comprare le azioni proprie. Secondo il nuovo comma 3 dell'articolo 2357-ter, «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo».

In pratica, con la riforma cambiano le scritture contabili da effettuare. Negli schemi pubblicati sulla destra, è riportato un esempio concreto.

Questa nuova normativa (ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.lgs 139/2015) si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano a far tempo dal 1° gennaio 2016; quindi, ai bilanci dell'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2016 nonché ai bilanci che si chiudono nel corso del 2016 (purché iniziati dal 1° gennaio 2016 in avanti) per effetto di deliberazioni di anticipata chiusura dell'esercizio.

In sostanza, rimanendo iscritte per il loro originario valore, le riserve disponibili per l'acquisto di azioni proprie vengono ad assumere il ruolo (per la parte in cui sono impiegate per l'acquisto delle azioni proprie) di poste rettificative della riserva negativa azioni proprie. Con la conseguenza che esse, per la parte in cui svolgono questa funzione rettificativa, non sono disponibili per altri utilizzi, anche se apparentemente lo sembrano; in particolare, non sono disponibili in questo senso la nuova massimale n. 145 del Consiglio Notarile di Milano - per la distribuzione di dividendi ai soci, per aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, per permettere l'acquisto di ulteriori azioni proprie, per coprire eventuali perdite nonché per calcolare il limite quantitativo di emissione delle obbligazioni.

In sostanza, rimanendo iscritte per il loro originario valore, le riserve disponibili per l'acquisto di azioni proprie vengono ad assumere il ruolo (per la parte in cui sono impiegate per l'acquisto delle azioni proprie) di poste rettificative della riserva negativa azioni proprie. Con la conseguenza che esse, per la parte in cui svolgono questa funzione rettificativa, non sono disponibili per altri utilizzi, anche se apparentemente lo sembrano; in particolare, non sono disponibili in questo senso la nuova massimale n. 145 del Consiglio Notarile di Milano - per la distribuzione di dividendi ai soci, per aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, per permettere l'acquisto di ulteriori azioni proprie, per coprire eventuali perdite nonché per calcolare il limite quantitativo di emissione delle obbligazioni.

Questa nuova normativa (ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.lgs 139/2015) si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano a far tempo dal 1° gennaio 2016; quindi, ai bilanci dell'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2016 nonché ai bilanci che si chiudono nel corso del 2016 (purché iniziati dal 1° gennaio 2016 in avanti) per effetto di deliberazioni di anticipata chiusura dell'esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Lo stato patrimoniale

Poste relative a un caso di acquisto di azioni proprie a un prezzo di 100, avendo una cassa di 100 e riserve disponibili per l'operazione

CON LE VECCHIE NORME			
Situazione patrimoniale anteriore all'acquisto delle azioni proprie			
Attivo		Passivo	
Altri beni	1.200	Capitale	300
Cassa	100	Utili non distribuiti	1.000
<b>Totale</b>	<b>1.300</b>	<b>Totale</b>	<b>1.300</b>
Situazione patrimoniale posteriore all'acquisto delle azioni proprie			
Attivo		Passivo	
Altri beni	1.200	Capitale	300
Azioni proprie	100	Utili non distribuiti	900
		Riserva azioni proprie	100
<b>Totale</b>	<b>1.300</b>	<b>Totale</b>	<b>1.300</b>
CON LE NUOVE NORME			
Situazione patrimoniale anteriore all'acquisto delle azioni proprie			
Attivo		Passivo	
Altri beni	1.200	Capitale	300
Cassa	100	Utili non distribuiti	1.000
<b>Totale</b>	<b>1.300</b>	<b>Totale</b>	<b>1.300</b>
Situazione patrimoniale posteriore all'acquisto delle azioni proprie			
Attivo		Passivo	
Altri beni	1.200	Capitale	300
Cassa	0	Utili non distribuiti	1.000
		Riserva negativa azioni proprie	-100
<b>Totale</b>	<b>1.200</b>	<b>Totale</b>	<b>1.200</b>

**Gli effetti.** La relazione tra la quotazione alla quale si è acquistato e il valore nominale si riflette sulle riserve disponibili «congelate»

## Annullamento, il prezzo decide le conseguenze

Angelo Busani

Una volta acquistate le proprie azioni, per servire da contro-bilanciamento dell'iscrizione in bilancio della riserva negativa originatasi con l'acquisto delle azioni proprie. Devono essere distinte infatti varie ipotesi (in tal senso la nuova massimale n. 146 del Consiglio Notarile di Milano), iniziando da quella in cui le azioni proprie sono dotate di valore nominale:

■ nel caso in cui le azioni proprie siano state acquistate per un prezzo pari al loro valore nominale e la riserva negativa azioni proprie sia pertanto di importo identico al valore nominale delle azioni proprie annullate (e, quindi, di importo

pari anche alla riduzione del capitale sociale conseguente all'annullamento delle azioni proprie), l'intero importo delle riserve disponibili torna ad essere servibile per operazioni di aumento gratuito del capitale sociale, di copertura perdite, di distribuzione ai soci;

■ nel caso in cui le azioni proprie siano state acquistate per un prezzo superiore al loro valore nominale e l'ammontare della riserva negativa azioni proprie sia pertanto superiore al valore nominale delle azioni proprie annullate, l'annullamento delle azioni proprie comporta, oltre alla riduzione del capitale sociale, una riduzione delle riserve utilizzate, in misura pari alla differenza tra il valore nominale delle azioni proprie annullate e la riserva ne-

gativa azioni proprie. La materia si semplifica nel caso che le azioni da annullare siano invece prive del valore nominale e non si faccia luogo alla riduzione del capitale sociale, con conseguente incremento della parità contabile delle altre azioni. In tal caso, si deve far luogo alla eliminazione della riserva negativa azioni proprie e alla riduzione delle riserve utilizzate per un importo pari a detta riserva negativa. Se invece le azioni siano prive di valore nominale, ma si faccia luogo alla riduzione del capitale sociale, ci si trova in una situazione identica a quella sopra esposta per il caso di annullamento di azioni proprie dotate di valore nominale.

Se le perdite azzerano il patrimonio netto e si faccia luogo all'abbattimento completo del capitale sociale (salvo poi ricostituirlo), occorre inevitabilmente procedere all'annullamento di tutte le azioni proprie. Ciò comporta, da un lato, l'eliminazione della riserva negativa formata in occasione dell'acquisto delle azioni proprie e, d'altro lato, la diminuzione delle riserve disponibili per l'acquisto delle azioni proprie per un importo pari a quello di detta riserva negativa. Pertanto, queste riserve disponibili vengono anch'esse azzerate, in parte perché intaccate dalle perdite che assorbono il valore del patrimonio netto, in parte in conseguenza dell'annullamento delle azioni proprie. Se invece ci si trovi in presenza di perdite non azzeranti, c'è un ventaglio di opzioni a di-

**Fondi indisponibili.** L'azzeramento «annulla» i titoli

## Così il ripianamento in caso riduzione di capitale per perdite

Angelo Busani

L'indisponibilità delle riserve utilizzate per permettere l'acquisto delle azioni proprie spiega conseguenti effetti nel caso di riduzione del capitale per perdite. Per effettuare l'operazione di ripianamento perdite, occorre pertanto utilizzare:

■ la parte delle riserve disponibili all'acquisto di azioni proprie ma non utilizzata per l'acquisto delle azioni proprie (e cioè la differenza tra il valore lordo di queste riserve e il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni proprie), in modo che dette riserve possano essere diminuite fino al limite del valore della riserva negativa azioni proprie iscritta nel patrimonio netto;

sposizione (in tal senso la nuova massimale n. 147 del Consiglio Notarile di Milano):

■ si possono annullare tutte le azioni proprie (e quindi si cancella la riserva negativa e si diminuiscono, per pari importo, le riserve disponibili per l'acquisto delle azioni proprie);

■ si può procedere a una proporzionale annullamento delle azioni ordinarie e delle azioni proprie;

■ si può ridurre il valore nominale di tutte le azioni in circolazione, e quindi sia delle azioni ordinarie che delle azioni proprie.

In tutti i predetti casi il capitale sociale si riduce di un valore nominale pari a quello delle azioni annullate; nelle ultime due ipotesi subiscono una diminuzione, in misura proporzionale, sia la riserva negativa azioni proprie sia la parte delle riserve disponibili per l'acquisto di azioni proprie «utilizzate» come contro-bilanciamento dell'iscrizione nel patrimonio netto della riserva negativa azioni proprie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



### QUOTIDIANO DEL DIRITTO Focus sulle massime sui vitalizi alimentari

Sul Quotidiano del Diritto di oggi la rassegna di massime sul contratto atipico di vitalizio alimentare a cura di PlusPlus24Diritto.

www.ilssole24ore.com

\* In distribuzione agli abbonati di Guida al Diritto dal 6/6/2016. \*\* Offerta valida in Italia dal 15/6/2016 al 30/7/2016

IN EDICOLA

In edicola lo speciale di Guida al Diritto\* che spiega nel dettaglio tutte le novità su unioni civili e convivenze. Gli esperti del Sole 24 ORE approfondiscono non solo diritti e doveri e tipologie di contratto, ma anche gli adempimenti con la Pubblica amministrazione, le regole sulle successioni e sulla pensione di reversibilità, le fasi dello scioglimento e della cessazione del rapporto. Una guida da non perdere.

## IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\*\*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole

# 24 ORE

Il primo quotidiano digitale